

Camera dei Deputati

Legislatura 17
ATTO CAMERA

Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA : 4/00217
presentata da **RUOCCO CARLA** il **16/04/2013** nella seduta numero **9**

Stato iter : **CONCLUSO**

Ministero destinatario :

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Attuale Delegato a rispondere :

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI , data delega **12/04/2013**

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO	GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA	DATA evento
RISPOSTA GOVERNO		
GIOVANNINI ENRICO	MINISTRO, LAVORO E POLITICHE SOCIALI	15/11/2013

Fasi dell'iter e data di svolgimento :

SOLLECITO IL 20/08/2013
RISPOSTA PUBBLICATA IL 15/11/2013
CONCLUSO IL 15/11/2013

TESTO ATTO**Atto Camera****Interrogazione a risposta scritta 4-00217**

presentato da

RUOCCO Carla

testo di

Lunedì 29 aprile 2013, seduta n. 10

RUOCCO. — **Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della giustizia, al Ministro dell'economia e delle finanze.** — Per sapere – premesso che:

l'articolo 545 del Codice di procedura civile, così come modificato dal decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 prevede che «le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altra indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal tribunale o da un giudice da lui delegato. Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.»;

anche la Corte costituzionale ribadiva, nell'ordinanza 22-29 maggio 2002 n. 22, che era manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'articolo 32, 1° comma, della Costituzione, dell'articolo 545 del codice di procedura civile, nella parte in cui predetermina la pignorabilità dello stipendio o salario nella misura di un quinto, in quanto il legislatore, nella sua discrezionalità, al fine di assicurare il contemperamento dell'interesse del creditore (per tributi e per ogni altro credito) con quello del debitore, che percepisca da un privato uno stipendio o salario, ha previsto un limite fisso percentuale ragionevolmente contenuto;

a quanto si evince, tuttavia, dall'articolo «Abolito di fatto il limite del “quinto” pignorabile: pensioni integralmente aggredibili» dell'avvocato Angelo Greco sul sito www.laleggepertutti.it il limite del quinto pignorabile dello stipendio, ma soprattutto della pensione, sarebbe stato di fatto reso aggirabile dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2011, n. 300), cosiddetto «Salva Italia»;

il decreto avrebbe infatti imposto all'Inps di versare le pensioni superiori a mille euro non più tramite le poste nelle mani del pensionato, ma in un conto corrente bancario o postale o anche su un libretto di risparmio, come conseguenza dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti superiori a mille euro;

i pensionati che percepiscono trattamenti pensionistici superiori ai mille euro sono quindi obbligati di fatto ad aprire un conto corrente dove l'Inps può far pervenire mensilmente la quota dovuta;

la legge consente al creditore la possibilità di pignorare la pensione, o i redditi di lavoro subordinato, nella misura massima di un quinto, ma tale limite opera solo se il pignoramento viene effettuato alla fonte, cioè direttamente a chi deve erogare l'emolumento e procedere all'accantonamento delle quote pignorate;

citando sempre l'articolo dell'avvocato Angelo Greco, «se il pignoramento viene effettuato in un momento successivo (anche un giorno dopo), presso la banca dove il pensionato o il lavoratore deposita le somme, tale limite non opera più e il creditore può pignorare tutti, i risparmi che vi trova»; una volta che il denaro sia stato riversato sul conto corrente sarebbe quindi impossibile distinguere i redditi da pensione o da lavoro rispetto a quelli di altra natura e sarebbe quindi pignorare non solo il quinto degli stessi, ma la loro interezza;

appare evidente che, se tale rischio fosse concreto, la normativa del codice di procedura civile che fissa il limite della quota pignorabile di reddito da pensione o da lavoro subordinato ad un quinto dell'ammontare complessivo, sarebbe, di fatto, resa vana e sarebbe pertanto garantito il minimo sostentamento che il legislatore e la Corte costituzionale sempre hanno inteso tutelare –:

se siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se l'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2011, n. 300), cosiddetto «Salva Italia» che fissa il limite dei pagamenti in contanti a 1000 euro, possa porsi in contrasto con l'articolo 545 del regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, codice di procedura civile e coi principi dell'ordinamento giuridico;

quali iniziative di propria competenza intendano attuare al fine di garantire che il limite della quota sottoponibile a pignoramento di pensioni o reddito da lavoro dipendente non superi il quinto anche quando tali redditi eccedono i 1000 euro. (4-00217)

RISPOSTA ATTO

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 15 novembre 2013

nell'allegato B della seduta n. 119

4-00217

presentata da

RUOCCO Carla

Risposta. — L'interrogazione in esame concerne la pignorabilità delle quote di stipendio e di pensione in rapporto all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011 che ha fissato a mille euro il limite dei pagamenti in contanti.

In premessa, si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 545, commi 3 e 4, del codice di procedura civile lo stipendio (come il salario e le altre indennità dovute al lavoratore, anche a seguito di licenziamento) può essere pignorato nella misura stabilita dal giudice, se il credito per cui si procede è di natura alimentare e nella misura di un quinto per ogni altro tipo di credito, compresi i crediti di natura tributaria.

Per quanto riguarda la pensione, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 506 del 4 dicembre 2002, che ha inciso sull'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e sugli articoli 1 e 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, la quota necessaria ad assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita è impignorabile, mentre la parte restante è pignorabile nella misura del quinto.

L'articolo 2, comma 4-ter, lettera c), del decreto-legge n. 138 del 2011, introdotto dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011, cosiddetto Salva Italia, ha imposto alle pubbliche amministrazioni di versare lo stipendio, le pensioni e ogni altro emolumento esclusivamente con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali.

La disposizione sopra riportata si propone l'obiettivo di favorire la modernizzazione e l'efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi amministrativi e finanziari derivanti dalla gestione del denaro contante e riguarda solo le erogazioni di importi superiori a mille euro.

Inoltre, il comma 4-sexies del citato articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 prevede che i beneficiari dei pagamenti pensionistici erogati dall'INPS devono indicare un conto di pagamento cosiddetto conto di base, su cui ricevere i pagamenti di importo superiore a mille euro.

Ciò premesso, occorre sottolineare che, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza, il vincolo di impignorabilità previsto dall'articolo 545 codice di procedura civile opera solo se il pignoramento presso terzi viene eseguito prima dell'erogazione delle somme dovute, in quanto lo stesso articolo 545 codice di procedura civile espressamente prevede l'impignorabilità delle «somme dovute dai privati a titolo di stipendio, salario o altre indennità» riferendosi quindi a somme non ancora corrisposte.

Se invece il pignoramento avviene quando la somma è già stata corrisposta al dipendente o al pensionato e confluita nel suo patrimonio (sia che essa si trovi nel suo diretto possesso sia che

risulti depositata a suo nome presso banche o istituti di credito) si ricade nell'operatività del principio generale, secondo cui le somme rinvenute presso il debitore o presso una banca sono pignorabili senza alcun limite.

Infatti, una volta avvenuto il pagamento, nel caso che qui interessa mediante l'accredito sul conto corrente, il denaro è entrato nella disponibilità del titolare, per cui lo stesso, bene fungibile per eccellenza, è destinato a confondersi con le altre somme già depositate sul conto, divenendo impossibile operare un distinzione basata sul titolo dell'annotazione.

Ciò posto dal punto di vista generale, si segnala che sulla materia è recentemente intervenuto l'articolo 52, comma 1, lettera f) del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 che ha aggiunto il comma 2-bis all'articolo 72-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

La citata disposizione prevede che, nel caso di accredito delle somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo, pertanto, l'ultimo accredito di stipendio o pensione sul conto corrente intestato al debitore non potrà essere pignorato, rimanendo nella disponibilità del contribuente.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Enrico Giovannini.